

ENERGIA: Impianto fotovoltaico - Erogazione degli incentivi - Controlli del GSE - Provvedimento di decadenza - Ex art. 21 nonies L. n. 241/90 - Legittimità - Ammissione ai benefici - Condizioni sussistenti - Onere della prova - Conclusione dei lavori entro il termine decadenziale indicato - Grava sull'interessato.

Tar Lazio - Roma, Sez. III ter, 23 marzo 2022, n. 3297

1. “[...] il potere di verifica e controllo del GSE di cui all’art. 42 cit. non è riconducibile al paradigma normativo dell’autotutela di cui all’art. 21-nonies, trattandosi di un potere di decadenza previsto in caso di mancato rispetto della normativa condizionante l’erogazione degli incentivi, vertendosi in un settore speciale di attività amministrativa, preordinato al conferimento di incentivi pubblici, per il cui legittimo esercizio non sono richiesti (fino all’entrata in vigore dell’art. 56, comma 7, D.L. n. 76 del 2020, come convertito), i presupposti sostanziali (interesse pubblico attuale e valutazione dell’affidamento) e temporali (termine ragionevole comunque non superiore a 18 mesi, ora ridotto a 12 mesi dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021, n. 108) di cui al citato art. 21-nonies. Detto potere è pertanto privo di spazi di discrezionalità e ha, al contrario, natura doverosa e vincolata, essendo volto non al riesame della legittimità di una precedente decisione amministrativa, bensì al controllo delle dichiarazioni formulate dal privato e della documentazione prodotta nell’ambito di una procedura volta ad attribuire benefici pubblici; la sussistenza di detto potere è pienamente giustificata dalla mera pendenza del rapporto di incentivazione e può pertanto essere esercitato per tutta la durata dello stesso” [...].”

2. “[...] costituisce “onere dell’interessato fornire tutti gli elementi idonei a dare prova della sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici, ricadendo sullo stesso eventuali carenze documentali e fotografiche che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa (cd. principio di autoresponsabilità che informa il sistema incentivante)” [...] elementi tra i quali assume particolare rilevanza la conclusione dei lavori entro il termine decadenziale indicato [...].”

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio – notificato il 20 gennaio 2020 e depositato il 10 febbraio successivo – la società Camply Energy S.r.l. espone che:

- quale responsabile dell’impianto fotovoltaico denominato “Roncacè”, sito in località Campli in Giulianova (TE), in data 31 dicembre 2010 comunicava al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (d’ora in poi solo “Gestore” o “GSE”) la conclusione dei lavori di realizzazione dello stesso e in data 7 ottobre 2011 otteneva l’ammissione agli incentivi previsti dall’art. 1 septies D.L. 8 luglio 2010, n. 105, come convertito dalla Legge 13 agosto 2010, n. 129;

- successivamente la Procura della Repubblica di Teramo avviava una indagine avente ad oggetto, tra l'altro, l'accertamento, in relazione a tale impianto, della indebita percezione di finanziamenti pubblici nonché delle condotte di falso ideologico ed in atto pubblico in relazione alla comunicazione della conclusione dei lavori ai sensi della normativa citata; nell'ambito del procedimento penale così instaurato venivano, peraltro, respinte le diverse richieste di misure cautelari formulate dalla nei propri confronti;
- notiziato della pendenza di tale procedimento il GSE avviava, a sua volta, un procedimento di verifica e controllo sull'impianto ai sensi dell'art. 42 d.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014 nel cui ambito veniva altresì espletato, in data 15 maggio 2017, un sopralluogo;
- all'esito di tale attività il Gestore, con nota prot. n. GSE/P20180110547 del 17 dicembre 2018, sospendeva il procedimento chiedendo chiarimenti in ordine ai seguenti profili:
 - i. la mancanza, alla data del 23 gennaio 2011, del cavo MT da 95 mq per collegare il trasformatore e la cabina di consegna;
 - ii. la difformità tra la dichiarazione di conclusione lavori presentata al GSE e la dichiarazione di fine lavori presentata alla Regione Abruzzo (poiché in quest'ultima veniva attestata l'ultimazione di una parte dell'Impianto (lotto D Canadian Solar) per una potenza di 666,40 kW, mentre nella prima veniva affermata la completa ultimazione del citato impianto avente potenza pari 2380,50 kW);
 - iii. dai rilievi fotografici della Guardia di Finanza datati 9 febbraio 2011 emergeva sia la mancanza di una fila di pannelli solari da una struttura e ritagli di pallet in legno appoggiati sui pannelli, sia lo stato di precarietà del sito con tutte le opere edili da finire, cavi da collegare, moduli sparsi, tubazioni da completare, tiranti struttura da terminare, recensioni da sistemare, pozzetto allagati, ecc.;
 - iv. le foto inviate dalla Società al GSE non mostravano il sito nella sua interezza, come prescritto al punto 3.1 della Procedura operativa per la gestione delle comunicazioni al GSE di fine lavori degli impianti fotovoltaici;
 - v. dai verbali di sommarie informazioni testimoniali rese da taluni soggetti che avevano lavorato alla realizzazione dell'impianto era emerso che *“i lavori al 31/12/2010 non erano assolutamente conclusi [...] Si sono protratti, per una serie di motivi fino alla primavera del 2011”* e che *“i lavori [...] che consistevano nel cablaggio di alcuni pannelli (parte fondamentale dell'impianto stesso) si sono protratti fino a gennaio”*;
- acquisite le osservazioni della ricorrente, con provvedimento prot. n. GSE/P20190071867 del 21 novembre 2019 e con successiva comunicazione del 5 dicembre 2019, il GSE ha disposto, rispettivamente, la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti per violazione sub lett. a)

dell'Allegato 1 al D.M. 31 gennaio 2014 e l'esclusione della convenzione precedentemente stipulata, nonché l'avvio del procedimento di recupero degli incentivi erogati, da determinarsi con successivo provvedimento, non avendo la società fornito elementi per nuove e diverse valutazioni in ordine a quanto rappresentato con la citata nota del 17 dicembre 2018, in particolare:

(i) *“relativamente all'accertata carenza <'alla data del 23 gennaio 2011', [del] cavo MT da 95 mmq per collegare il trasformatore e la cabina di consegna', si rappresenta che, diversamente da quanto affermato dalla Società, il collegamento tra i trasformatori MT/BT, posizionati nelle rispettive cabine inverter di campo, e i quadri generali MT posti nel locale utente della cabina di consegna ENEL, risulta necessario, così come previsto dalla Procedura, ai fini del completamento dei lavori dal punto di vista elettrico dell'impianto”;*

(ii) *“le circostanze rappresentate dalla Società dalle quali si dedurrebbe l'ultimazione dei lavori entro il termine perentorio del 31 dicembre 2010 (...) non sono da ritenersi rilevanti rispetto agli elementi fattuali riscontrabili dagli atti del citato Procedimento Penale (...)”;*

- a tale ultimo riguardo, dai verbali di sommarie informazioni rese da soggetti che hanno lavorato alla realizzazione dell'impianto è emerso che gli stessi non sono stati completati entro il 31 dicembre 2010;

- pertanto la dichiarazione in tal senso effettuata dalla ricorrente, nonché l'asseverazione del tecnico dalla stessa incaricato, non possono ritenersi veritiere, con conseguente emersione della violazione rilevante di cui alla lett. a) dell'All. 1 al D.M. 31 gennaio 2014, costituente motivo di decadenza.

1.1. Premesso quanto sopra, avverso i provvedimenti dettagliatamente indicati in epigrafe la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura:

I - *violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.lgs. 28/2011 – violazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 – violazione dei principi di necessità, adeguatezza e proporzionalità – insussistenza dei presupposti per l'annullamento in autotutela.*

II - *violazione e falsa applicazione del D.M. 19 febbraio 2007 e dell'articolo 1-septies della l. 129/2010 – violazione e falsa applicazione delle procedure operative del GSE per l'applicazione della L. 129/2010 – difetto e carenza di istruttoria nonché difetto di motivazione – eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare: illogicità, irragionevolezza, travisamento in fatto e in diritto, sviamento. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 l. n. 1990, n. 241/1990.*

2. Con motivi aggiunti notificati il 28 febbraio 2020 e depositati in pari data Camply Energy S.r.l. ha esteso l'impugnazione al sopravvenuto provvedimento del 13 febbraio 2020 prot GSE/P20200006254 con il quale il GSE ha richiesto – anche alla UBI Leasing S.p.A., in qualità di cessionario dei crediti derivanti dalla Convenzione disciplinante le tariffe incentivanti per cui è

causa – la restituzione delle somme corrisposte a titolo di tariffe incentivanti, deducendone l’illegittimità derivata dal provvedimento di decadenza, anche alla luce delle dichiarazioni rese nella fase dibattimentale del procedimento penale dai soggetti che avevano reso sommarie informazioni in sede di indagini preliminari.

3. Nel giudizio così introdotto si è costituito il GSE che, con memoria difensiva, ha illustrato l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.

4. È altresì intervenuta, *ad adiuvandum*, la citata cessionaria del credito, Ubi Leasing S.p.A. che, con articolate deduzioni, ha invocato l’accoglimento dell’impugnazione.

5. Con ordinanza 3090 del 21 aprile 2020 è stato disposto il rigetto della istanza cautelare presentata con i motivi aggiunti, non ravvisandosi un apprezzabile *fumus* di fondatezza delle censure spiegate dalla ricorrente.

6. In vista della discussione le parti hanno depositato ulteriore documentazione e memorie difensive con le quali hanno insistito per l’accoglimento delle tesi rispettivamente proposte; in tale sede la parte ricorrente ha in particolare evidenziato la sopravvenuta definizione del procedimento penale con sentenza di assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste, affermandone la rilevanza in relazione a quanto, in particolare, dedotto nell’ambito del secondo motivo di ricorso.

7. Alla pubblica udienza del 21 febbraio 2022, a seguito di discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Il ricorso e i motivi aggiunti non possono essere condivisi.

8.1. Il primo motivo, con il quale parte ricorrente lamenta l’omessa applicazione delle disposizioni e dei principi in materia di autotutela è privo di fondamento; il provvedimento di decadenza e gli atti allo stesso prodromici e successivi costituiscono, infatti, manifestazione dei poteri di verifica e controllo del GSE in merito alla corretta erogazione degli incentivi per la produzione di energia rinnovabile, i quali non sono riconducibili all’invocato paradigma di cui all’art. 21 *nonies* della L. 241/1990.

8.1.1. Secondo univoca e costante affermazione della giurisprudenza, che in questa sede non può che trovare conferma, invero “*il potere di verifica e controllo del GSE di cui all’art. 42 cit. non è riconducibile al paradigma normativo dell’autotutela di cui all’art. 21-nonies, trattandosi di un potere di decadenza previsto in caso di mancato rispetto della normativa condizionante l’erogazione degli incentivi, vertendosi in un settore speciale di attività amministrativa, preordinato al conferimento di incentivi pubblici, per il cui legittimo esercizio non sono richiesti (fino all’entrata in vigore dell’art. 56, comma 7, D.L. n. 76 del 2020, come convertito), i presupposti sostanziali (interesse pubblico attuale e valutazione dell’affidamento) e temporali (termine*

ragionevole comunque non superiore a 18 mesi, ora ridotto a 12 mesi dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021, n. 108) di cui al citato art. 21-nonies. Detto potere è pertanto privo di spazi di discrezionalità e ha, al contrario, natura doverosa e vincolata, essendo volto non al riesame della legittimità di una precedente decisione amministrativa, bensì al controllo delle dichiarazioni formulate dal privato e della documentazione prodotta nell'ambito di una procedura volta ad attribuire benefici pubblici; la sussistenza di detto potere è pienamente giustificata dalla mera pendenza del rapporto di incentivazione e può pertanto essere esercitato per tutta la durata dello stesso” (da ultimo, TAR Lazio, questa sez. III-ter, 27 gennaio 2022 n. 965; in termini, Cons. di Stato, sez. IV, 24 gennaio 2022 n. 462).

8.1.2. Né a diverse conclusioni può condurre l'avvenuta modificazione dell'art. 42 comma 3 del d.lgs. 28/2011 ad opera dell'art. 56 del citato D.L. 76/2020, poiché la disposizione così introdotta – secondo la quale il GSE dispone la decadenza degli incentivi “*in presenza dei presupposti di cui all'art. 21 nonies della Legge 7 agosto 1990 n. 241*” – può trovare applicazione, in forza del principio *tempus regit actum*, solo ai provvedimenti emanati successivamente alla sua entrata in vigore, con la sola eccezione dell'istanza di riesame ai sensi del comma 8 del citato art. 56, la quale non risulta tuttavia essere stata nel caso di specie presentata.

8.2. Con il secondo, articolato, motivo del ricorso introduttivo parte ricorrente contesta, invece, gli argomenti su cui il GSE ha fondato il rilievo della mancata conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto entro il 31 dicembre 2010; sostiene, in proposito, da un lato che il rispetto di tale termine decadenziale dovrebbe evincersi dalla mancata applicazione, nei confronti della società appaltatrice dei lavori necessari alla connessione dell'impianto, di penali per il ritardo, in quanto espressamente pattuite nell'ambito del relativo contratto e, dall'altro, dal fatto che il GSE non avrebbe indicato da quale atto del procedimento penale avrebbe tratto l' assenza del cavo in media tensione da 95 mmq funzionale al collegamento del trasformatore e della cabina di consegna lato utenza, non essendo la stessa emersa nel corso dell'istruttoria eseguita nel 2011 né nel corso del sopralluogo del 2017; il provvedimento non darebbe, inoltre, conto della ricorrenza di nessuna delle ipotesi in cui la normativa in materia di controlli prevede la decadenza dagli incentivi, avendo il GSE omesso ogni valutazione autonoma ed essendosi piuttosto basato in via esclusiva ed acritica sulle risultanze delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, senza essere tuttavia esserne in alcun modo vincolato.

8.2.1. Parte ricorrente contesta, infine, gli ulteriori rilievi posti dal Gestore a fondamento dell'atto GSE/P20180110547 del 17 dicembre 2018 per il caso in cui gli stessi dovessero essere ritenuti richiamati nel provvedimento conclusivo del procedimento.

8.2.2. Il motivo, considerato nel suo complesso, è infondato.

8.2.3. Occorre premettere che l'art. 1 *septies* del D.L. 105/2010, conv. dalla L. 129/2010, ha reso applicabili le tariffe incentivanti (e le disposizioni) di cui al D.M. 19 febbraio 2007 agli impianti realizzati entro il 31 dicembre 2010, in relazione ai quali sia - entro la stessa data - comunicata l'avvenuta conclusione dei lavori al GSE, all'Ente autorizzante ed al Gestore di Rete, e che siano entrati in esercizio entro il 30 giugno 2011, mentre la "Procedura operativa" per la gestione delle comunicazioni di fine lavori degli impianti fotovoltaici pubblicata dal GSE in data 12 novembre 2010 sul proprio sito prevede - per quanto qui rileva - che, ai fini del completamento dei lavori dal punto di vista elettrico, devono *"risultare installati ed elettricamente collegati [...] i moduli fotovoltaici, le strutture di sostegno, convertitori di tensione, cavi di collegamento tra i componenti dell'impianto, dispositivi di protezione, quadri elettrici, dispositivi di isolamento, adattamento e sezionamento, quadro per la posa del misuratore di produzione [...]. Per gli impianti collegati alla media o alta tensione, è necessario includere nelle attività di fine lavori anche la/e cabina/e di trasformazione utili per l'elevazione di tensione. Dovranno pertanto essere completati tutti i locali misure, i locali inverter e tutte le opere edili correlate alle cabine di trasformazione"*.

8.2.4. Deve essere, altresì, rilevato che la giurisprudenza è consolidata e unanime nell'affermare che costituisce *"onere dell'interessato fornire tutti gli elementi idonei a dare prova della sussistenza delle condizioni per l'ammissione ai benefici, ricadendo sullo stesso eventuali carenze documentali e fotografiche che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa (cd. principio di autoresponsabilità che informa il sistema incentivante)"* (tra le tante, da ultimo, TAR Lazio, questa sez. III- ter, 20 gennaio 2022 n. 727, 8 novembre 2021 n. 11452, 6 aprile 2021 n. 4523; 4 febbraio 2021, n. 1468; Cons. di Stato, sez. IV, 20 gennaio 2021, n. 594; id. 27 aprile 2020 n. 2682), elementi tra i quali assume particolare rilevanza la conclusione dei lavori entro il termine decadenziale indicato.

8.2.5. Ciò premesso, non risulta che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere, sulla stessa incumbente, di provare, a seguito dei puntuali rilievi del GSE, che i lavori di realizzazione dell'impianto si fossero effettivamente conclusi entro il 31 dicembre 2010.

8.2.6. In proposito, con riferimento alla prima parte della motivazione riguardante l'omessa installazione del cavo MT da 95mmq finalizzato al collegamento tra i trasformatori MT/BT, posizionati nelle rispettive cabine inverter di campo, e i quadri generali MT posti nel locale utente della cabina di consegna ENEL, rileva il Collegio che parte ricorrente si limita a contestare l'omessa indicazione, da parte del GSE, dell'atto del procedimento penale dal quale avrebbe

appreso tale circostanza, che non sarebbe invece emersa nel 2011, all'atto dell'istruttoria dallo stesso svolta in sede di ammissione agli incentivi.

Tali rilievi non sono condivisibili; infatti in primo luogo il potere di verifica e controllo del Gestore è immanente e permane per tutta la durata del rapporto di incentivazione (in tal senso, tra le tante, da ultimo TAR Lazio, questa sez. III-ter, 21 ottobre 2021 n. 10807); inoltre nessun rilievo può assumere la mancata applicazione di penali nell'esecuzione del contratto di appalto, in quanto stipulato con un soggetto terzo e neppure allegato alle osservazioni endoprocedimentali trasmesse il 14 febbraio 2019 nell'ambito delle quali la ricorrente ha, peraltro, riconosciuto il mancato collegamento in questione, limitandosi ad eccepirne l'irrilevanza ai fini del completamento dei lavori (affermando che *“il mancato collegamento tra la cabina di utenza e la cabina nella titolarità dell'operatore di rete non costituisce elemento sintomatico del mancato completamento dei lavori entro i termini di cui alla legge Salva Alcoa”*), ciò che deve invece escludersi in ragione di quanto previsto dalla citata Procedura (avverso la quale, sebbene formalmente impugnata, non viene dedotta da parte ricorrente alcuna specifica censura), la quale prescrive espressamente l'installazione ed il collegamento dei *“cavi di collegamento tra i componenti dell'impianto”*.

Né spettava al GSE indicare da quale atto del procedimento penale emergesse la carenza, peraltro come detto contestata solo nella rilevanza, ma non anche nella sua oggettiva verifica, del cavo in argomento.

8.2.7. La doglianza all'esame non può essere seguita nemmeno nella parte inerente il lamentato difetto di istruttoria, atteso che la pendenza del procedimento penale, comunicata al GSE in data 8 gennaio 2016, risulta avere costituito solo il punto di partenza di una autonoma istruttoria nel cui ambito lo stesso Gestore non si è affatto limitato ad acquisire gli atti del procedimento penale (ciò che risulta essere stato effettuato nel novembre 2017) ma ha, altresì, svolto un sopralluogo e proprie autonome valutazioni, refluite nei rilievi posti a base, dapprima, della comunicazione del 17 dicembre 2018 e, successivamente, del provvedimento di decadenza, dalle quali ha inferito la mancata conclusione dei lavori al 31 dicembre 2011.

Infatti il GSE, proprio nell'esercizio dei propri poteri valutativi, ha ritenuto non rilevante la documentazione allegata dalla ricorrente alle osservazioni endoprocedimentali (costituita da fatture e non meglio precisate *“dichiarazioni”* di dipendenti della ditta esecutrice del cablaggio dei pannelli) a fronte delle puntuali dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dal *site manager* del progetto, dal coordinatore della sicurezza e da un operaio specializzato, i quali avevano categoricamente escluso che al 31 dicembre 2010 l'impianto fosse completato.

Reputa, peraltro, il Collegio che la sopravvenuta sentenza di assoluzione, e la circostanza che nel dibattimento i medesimi soggetti che avevano reso sommarie informazioni in sede di indagini, escussi quali testimoni, abbiano reso dichiarazioni parzialmente diverse – su cui la ricorrente ha insistito in sede di memorie conclusionali e relative repliche- non possano rilevare ai fini della valutazione della legittimità del provvedimento.

Infatti l'esito del giudizio penale, come correttamente eccepito dalla difesa del Gestore, non può condizionare le valutazioni dell'autorità amministrativa (in termini, da ultimo, Cons. di Stato, sez. III, 21 febbraio 2022 n. 1242; sez. VI, 6853 dell'1 ottobre 2021), sia in ragione della diversità dell'oggetto dell'accertamento, sia, con specifico riferimento al caso in esame, in considerazione della sopravvenienza della sentenza di assoluzione rispetto al provvedimento impugnato.

In ogni caso dagli atti prodotti nell'ambito del presente giudizio non risulta, comunque, che i testimoni già escussi in sede di indagine abbiano affermato che i lavori in questione fossero effettivamente conclusi al 31 dicembre 2010, ma solo di non poter escludere tale circostanza per mancata conoscenza diretta dello stato dei luoghi a tale data, così che il tribunale, ravvisando l'assenza di sufficienti elementi di prova in ordine all'ipotizzata falsità dell'attestazione della conclusione dei lavori, ha disposto l'assoluzione degli imputati.

La valutazione del GSE circa la sussistenza dei presupposti della fattispecie incentivante si fonda, tuttavia, su una logica diversa - ed anzi opposta - rispetto a quella del procedimento penale in quanto, essendo come detto la disciplina dell'incentivazione dell'energia da fonti rinnovabili ispirata al principio di autoresponsabilità, nonché fondata sull'onere dell'istante di fornire la prova dei presupposti per l'accesso alla fattispecie incentivante, la sopravvenuta assoluzione dal reato di falso non può, di per sé, condurre alla compiuta dimostrazione né della installazione del cavo di collegamento né della effettiva conclusione dei lavori entro la data rilevante; tali circostanze, peraltro, neppure all'esito del procedimento penale risultano essere state chiaramente accertate.

Il Collegio rileva, infine, che nell'ultima parte della motivazione del provvedimento del 21 novembre 2019, risulta precisato che la mancata ultimazione dei lavori alla data del 31 dicembre 2010, dovendosi ritenere non veritiere la dichiarazione e l'asseverazione spiegate in tal senso all'atto della richiesta del beneficio, configura violazione rilevante alla quale consegue, ai sensi della lett. a) dell'All. 1 al D.M. 31 gennaio 2014, la decadenza dallo stesso, con conseguente infondatezza del rilievo inerente la mancata indicazione della fonte del potere esercitato.

8.2.8. Dal complesso di tali considerazioni consegue che il motivo all'esame non può ritenersi favorevolmente apprezzabile.

8.2.9. L'acclarata infondatezza dei motivi veicolati avverso gli argomenti motivazionali esplicitati nel provvedimento impugnato rende irrilevante accertare se il GSE abbia o meno inteso riprodurre nell'ambito dello stesso anche i rilievi indicati nell'ambito della comunicazione del 17 dicembre 2018 posto che, quand'anche gli stessi dovessero intendersi ivi confermati, i motivi di ricorso tesi a censurarli sarebbero improcedibili in quanto inidonei a determinare l'annullamento dell'atto, che resterebbe sorretto dagli argomenti che le censure esaminate, alla luce di quanto rilevato in precedenza, non sono in grado di inficiare.

9. Da quanto esposto emerge, altresì, l'infondatezza dei motivi aggiunti, con i quali si lamenta l'illegittimità derivata del provvedimento di quantificazione e richiesta di restituzione degli incentivi erogati in esecuzione del provvedimento di ammissione alle tariffe incentivanti, considerato che lo stesso ha natura strettamente dipendente e meramente consequenziale rispetto alla disposta decadenza.

10. In conclusione sia il ricorso che i motivi aggiunti devono essere rigettati, non potendosi condividere le censure con gli stessi veicolate avverso i provvedimenti impugnati.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo; sono invece compensate, sussistendone giustificati motivi, nei confronti dell'interveniente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre accessori di legge; spese compensate nei confronti della interveniente Ubi Leasing S.p.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Paola Patatini, Primo Referendario

Emanuela Traina, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Emanuela Traina

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO